



# COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

## Verbale di deliberazione N. 44 della Giunta comunale

**OGGETTO:** Nuova concessione in uso della malga di proprietà comunale NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, all'Azienda agricola "Rigatti Girolamo" con sede in Costermano (VR).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore 17.30, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Bellotto Gianni - Sindaco
2. Iagher Sandrina - Vicesindaco
3. Bettega Adriano - Assessore
4. Gubert Daniele - Assessore
5. Serafini Nicoletta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Nicolao dott. Giovanni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bellotto Gianni, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Nuova concessione in uso della malga di proprietà comunale NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, all'Azienda agricola "Rigatti Girolamo" con sede in Costermano (VR).**

Relaziona il Sindaco:

il Comune di Imer è proprietario della malga NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli;

con deliberazione n. 07 di data 24/01/2012 la Giunta comunale stabiliva:

1. DI CONCEDERE in uso al sig. RIGATTI Girolamo nato a Riva del Garda (TN) il 05/05/1954, legale rappresentante dell'"Azienda Agricola RIGATTI Girolamo" con sede in COSTERMANO (VR) via Belvedere n.29, la malga di proprietà comunale NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto, con possibilità di disdetta anticipata da parte di una delle parti contraenti da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. DI DETERMINARE il canone annuo di concessione in euro 2.501,00 da versarsi annualmente entro il 31 marzo, fatta eccezione per il corrente anno, per il quale il versamento sarà dovuto alla stipula dell'atto di concessione.  
..... omissis .....

essendo scaduta la concessione in questione si rende necessario provvedere all'affidamento della nuova gestione della malga predetta e del relativo pascolo;

a riguardo, con nota dd. 07/02/2018 assunta a protocollo comunale in data 08/02/2018 al prot. 411, l'Azienda Agricola RIGATTI Girolamo richiedeva al Comune la possibilità di una nuova concessione in uso della malga in questione alle stesse condizioni economiche del contratto precedente, proponendo, in aggiunta a tal condizioni, la realizzazione, a totali proprie spese, dei lavori di rifacimento dei serramenti di malga Neva prima, per una spesa complessiva quantificata in euro 6.000,00 IVA inclusa;

l'intervento di manutenzione straordinaria in questione risulta assolutamente necessario ed urgente in quanto la malga Neva prima presenta dei serramenti vetusti e fatiscenti che, altrimenti, andrebbero sostituiti a cura e spese del Comune;

inoltre, l'Azienda Agricola RIGATTI Girolamo ha assicurato una gestione corretta delle malghe e dei pascoli, rispettando le indicazioni e prescrizioni del personale di custodia forestale e monticando anche bestiame di allevatori locali che ne hanno fatto richiesta;

propongo pertanto di stipulare con l'Azienda agricola "Rigatti Girolamo" con sede in Costermano (VR) una nuova concessione in uso della malga Neva prima, con annessa Nevetta, e relativi pascoli per il periodo di ulteriori anni sei, confermando le condizioni ed il canone di concessione precedente, quest'ultimo pari ad euro 2.501,00 annui, in aggiunta all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sopra indicati che dovranno essere realizzati entro il corrente anno nel rispetto delle prescrizioni dell'ufficio tecnico intercomunale;

ritengo altresì opportuno richiedere all'Azienda Rigatti, oltre al deposito della normale fidejussione contrattuale, la presentazione di un'ulteriore fidejussione dell'importo di euro 6.000,00 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di sostituzione dei serramenti della malga;

propongo inoltre, per le malghe medesime, di sospendere, per il periodo di durata della concessione in uso, l'esercizio del diritto di uso civico ai sensi degli artt. 13 c. 2 e 15 della L.P. 6/2005 e s.m., stante il fatto che da diverso tempo non pervengono domande di residenti interessati alla gestione delle malghe in questione e che l' "effettivo beneficio per la generalità degli abitanti .... del Comune", di cui all'art. 13 c. 2 predetto, si concretizza anche nell'aprire la gara per l'assegnazione delle malghe ad allevatori non residenti, stante l'impegno assunto dall'Azienda agricola predetta di eseguire, a proprie totali spese, degli importanti interventi di manutenzione straordinaria su immobili di proprietà comunale con conseguente evidente ricaduta sul patrimonio della Comunità;

ricordo inoltre che l'art. 17, co 1, del Regolamento di esecuzione della L.P. 14/06/2005 nr. 6 e ss.mm. prevede testualmente:

“Forme e modalità per la prestazione del corrispettivo

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 15, commi 2 e 3 della legge provinciale, il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale ...”;

ricordo, altresì, che l'art. 21, co 4, della L.P. 19/07/1990 nr. 23 e ss.mm. consente il ricorso alla trattativa diretta con il “soggetto o la ditta ritenuti idonei” qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.400,00;

ciò premesso

## **LA GIUNTA COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco;

CONSIDERATO che risulta interesse primario del Comune garantire la continuità della corretta gestione della malga in oggetto in capo all'Azienda agricola Rigatti Girolamo al fine di continuare ad assicurare il buon mantenimento degli stabili, la coltivazione e la bonifica dei pascoli;

RILEVATA, in particolare, l'importanza degli interventi di manutenzione straordinaria che l'Azienda agricola Rigatti si impegna a realizzare, a proprie totali spese, entro il corrente anno, interventi valutati positivamente dall'ufficio tecnico e ritenuti congrui e funzionali rispetto alle esigenze dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la stessa Azienda Agricola, già concessionaria della malga Neva di mezzo di proprietà del Comune di Mezzano, funzionalmente collegata e complementare con la malga Neva prima del Comune di Imer, ha proposto analogo intervento al Comune di Mezzano per il rifacimento del manto di copertura della malga Neva di mezzo, proposta che l'Amministrazione di Mezzano intende accogliere favorevolmente;

VALUTATA la congruità della condizioni contrattuali concordate, di cui allo schema di contratto allegato, da stipulare in deroga ai sensi delle disposizioni in cui alla L. 03/05/1982 nr. 203;

RITENUTA corretta la sospensione, per il periodo di durata della concessione in uso, dell'esercizio del diritto di uso civico ai sensi della L.P. 6/2005, per le motivazioni di cui in premessa;

PRECISATO che le risorse derivanti dalla stipula della concessione in uso saranno utilizzate con le modalità previste dall'art. 10 (destinazione delle risorse derivanti dai beni di uso civico) della L.P. 14/06/2005 nr. 6 e relativo Regolamento di attuazione;

ACQUISITO informalmente il parere favorevole del Presidente dell'Associazione Agricoltori del Primiero-Vanoi-Mis rispetto alla presente proposta;

VISTO l'art. 21, co 4, della L.P. 19/07/1990 nr. 23;

VISTO il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTA la L.P. 6/2005 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il regolamento comunale per l'esercizio del diritto di uso civico;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell'atto, del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 16 – 6<sup>a</sup> comma della L.R. 23.10.1998 n. 10;

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 22.12.2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

1. DI SOSPENDERE, per le motivazioni di cui in premessa e per il periodo di durata della concessione in uso, l'esercizio del diritto di uso civico sulla malga di proprietà comunale NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, e relativi pascoli in C.C. di Transacqua (TN) (pp.ff. 2487/1 – 2487/2 – 2487/3 – 2488/1 – 2488/2 – 2488/3 – 2488/4 e p.ed. 652 - 653) e Cesiomaggiore (BL) (fgl. 9 : pp.ff. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 e 78), ai sensi degli artt. 13 c. 2 e 15 della L.P. 6/2005 e s.m.
2. DI CONCEDERE in uso, per le motivazioni di cui in premessa, al sig. RIGATTI Girolamo nato a Riva del Garda (TN) il 05/05/1954, legale rappresentante dell'“Azienda Agricola RIGATTI Girolamo” con sede in COSTERMANO (VR) via Belvedere n.29, la malga di proprietà comunale NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, comprensiva di fabbricato e relativi pascoli insistenti sulle pp.ff. predette, per il periodo di sei anni decorrente dalla stipula del contratto, con possibilità di disdetta anticipata da parte di una delle parti contraenti da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. DI DETERMINARE il canone annuo di concessione in euro 2.501,00 da versarsi annualmente entro il 31 marzo, fatta eccezione per il corrente anno, per il quale il versamento sarà dovuto alla stipula dell'atto di concessione.
4. DI DARE ATTO che l'Azienda agricola predetta dovrà inoltre realizzare, a proprie totali spese, l'intervento di manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento dei serramenti di malga Neva prima, intervento valutato dall'ufficio tecnico e ritenuto congruo nel relativo importo. Il lavoro dovrà venir eseguito secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale che dovrà supervisionare ed approvare la corretta esecuzione dello stesso. L'intervento, del costo stimato di euro 6.000,00 IVA ed eventuali imprevisti inclusi, dovrà essere completato entro fine 2018. Nel caso in cui il lavoro di rifacimento dei serramenti determini, a consuntivo, una spesa inferiore ai 6.000,00 euro iva compresa, la differenza dovrà essere utilizzata in lavori di manutenzione dell'immobile medesimo secondo indicazioni dell'Ufficio Tecnico.
5. DI INTROITARE il corrispettivo derivante dal presente provvedimento (canone annuo di concessione), pari ad annui euro 2.501,00, al cap.3255 del bilancio di previsione.
6. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore all'esecuzione degli adempimenti conseguenti e derivanti dall'adozione della presente deliberazione, dando atto che tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di concessione sono a carico della parte contraente e precisando che il relativo contratto sarà stipulato in deroga ai sensi delle disposizioni di cui alla L.03.05.1982 n.203.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi e palesi, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.79 c.4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 01.02.2005 n.3/L, stante l'urgenza di formalizzare il contratto di concessione della malga in questione.

8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c.5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 e ss.mm..

o:\dati\locazioni\malghe\delibera malga neva 2018.doc

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Bellotto Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Nicolao dott. Giovanni

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI IMER**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**Rep. n° \_\_\_\_\_**

**ATTO DI CONCESSIONE IN USO MALGA COMUNALE**

**NEVA PRIMA CON ANNESSA NEVETTA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_,00, avanti a me dott. Giovanni NICOLAO, Segretario comunale di Imer, in Piazzale dei Piazza n° 1, autorizzato a rogare i contratti in virtù dell'art. 39 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L, sono comparsi i signori:

1) Gianni BELLOTTO nato a Imer (TN) il 18.06.1956, residente in Imer (TN) Via Del Rivastort, 25, nella qualità di Sindaco e rappresentante del Comune di Imer (C.F.00276510229), domiciliato per la carica presso la Sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, assistito da Coldiretti Trento nella persona del sig. \_\_\_\_\_;

2) RIGATTI Girolamo nato a Riva del Garda (TN) il 05/05/1954 e residente in COSTERMANO (VR) via Belvedere n.29, legale rappresentante della ditta "Azienda Agricola RIGATTI Girolamo" con sede in COSTERMANO (VR) via Belvedere n.29, P.I. 01890170234, il quale dichiara di agire in questo atto in nome e per conto della ditta che rappresenta, assistito da Coldiretti di Trento nella persona del sig. \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità di rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (e/o provinciale), in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari di cui alla L. 203/1982.

Componenti della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominated, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

### **P R E M E S S O**

che con deliberazione n° \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_2018, esecutiva a termini di legge, la Giunta comunale, previa sospensione del diritto di uso civico, approvava l'affidamento in concessione d'uso, mediante trattativa diretta, della malga di proprietà comunale NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, in C.C. di Transacqua (TN) (pp.ff. 2487/1 – 2487/2 – 2487/3 – 2488/1 – 2488/2 – 2488/3 – 2488/4 e p.ed. 652 - 653) e Cesiomaggiore (BL) (fogl. 9 : pp.ff. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 e 78), al sig. RIGATTI Girolamo in qualità di titolare della ditta “Azienda Agricola RIGATTI Girolamo” con sede in COSTERMANO (VR) via Belvedere n.29, P.I. 01890170234, previo corrispettivo annuo di €2.501,00, per un periodo di anni sei decorrente dalla stipula del contratto, ferma restando la possibilità di presentare, da parte di una delle parti contraenti, formale disdetta del contratto entro il 31 dicembre di ogni anno;

### **CIO' PREMESSO**

Tra il Comune di Imer, come sopra rappresentato, ed il sig. RIGATTI Girolamo, assistito nella stipula del presente atto dal Sign. \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale (e/o provinciale), si conviene e si stipula quanto segue:

## **Articolo 1**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e di confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Articolo 2**

Il Comune di Imer, a mezzo del suo legale rappresentante, concede e dà in concessione, mediante trattativa diretta, al sig. RIGATTI Girolamo in qualità di titolare della ditta “Azienda Agricola RIGATTI Girolamo” l'uso della malga NEVA PRIMA, con annessa NEVETTA, costituita da “casera” e relativo pascolo, alle condizioni previste nell’offerta prot. nr.\_\_\_\_ dd.07/02/2018, che qui si richiama in ogni sua parte, ancorché non materialmente allegata, riferita all’utilizzo di complessivi ha.\_\_\_\_di area a pascolo a contributo.

## **Articolo 3**

La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla stipula del presente atto, senza possibilità di rinnovo alla scadenza, salvo disdetta anticipata da darsi da una delle parti entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il presente atto di concessione viene stipulato in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 03 maggio 1982, n. 203 e viene sottoscritto con l’assistenza del Signor \_\_\_\_\_ quale rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali.

## **Articolo 4**

Il canone annuo di concessione viene fissato in €.2.501,00 (duemilacinquecentouno) da pagarsi in un'unica rata anticipata al Tesoriere del Comune di Imer entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo che per il primo anno in cui l’importo verrà pagato alla

firma del presente atto di concessione.

### **Articolo 5**

L'Azienda Agricola RIGATTI Girolamo dovrà inoltre realizzare, a proprie totali spese, l'intervento di manutenzione straordinaria di cui alla nota dd.07/02/2018, consistente nel rifacimento dei serramenti di malga Neva prima, intervento valutato dall'ufficio tecnico e ritenuto congruo nel relativo importo. Il lavoro dovrà venir eseguito secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale che dovrà supervisionare ed approvare la corretta esecuzione dello stesso. L'intervento, del costo stimato di euro 6.000,00 IVA ed eventuali imprevisti inclusi, dovrà essere completato entro fine 2018, a pena di escussione della fidejussione presentata a garanzia. Nel caso in cui il lavoro di rifacimento dei serramenti determini, a consuntivo, una spesa inferiore ai 6.000,00 euro iva compresa, la differenza dovrà essere utilizzata in lavori di manutenzione dell'immobile medesimo secondo indicazioni dell'Ufficio Tecnico.

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori, l'Azienda Agricola RIGATTI Girolamo dovrà presentare una cauzione preventiva, mediante polizza fidejussoria, del valore di euro 6.000,00. La polizza sarà svincolata a seguito di avvenuto sopralluogo di verifica da parte dell'ufficio tecnico e a seguito della presentazione delle fatture di pagamento correttamente quietanziate. Nell'esecuzione dei lavori dovranno venir coinvolte ditte locali.

### **Articolo 6**

Il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, dovrà costantemente aver cura di non arrecare danni o pregiudizi alla proprietà del Comune

di Imer. E' pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati, cittadini e Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva fin d'ora il Comune di Imer concedente da ogni molestia o reclamo, anche giudiziario, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

#### **Articolo 7**

**Il concessionario non potrà cedere la presente concessione a terzi, nè sub-concedere, in tutto o in parte, i beni concessi.** La presente concessione si intende accordata fatti salvi eventuali diritti di terzi e con facoltà da parte dell'Amministrazione di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie.

#### **Articolo 8**

La concessione viene assentita per l'uso esclusivo di malga e verrà rescissa di pieno diritto in qualunque momento in caso di diversa destinazione.

#### **Articolo 9**

La presente concessione viene assentita ed accettata dal concessionario sotto l'osservanza piena delle seguenti prescrizioni:

1) L'Ente proprietario si impegna, all'inizio dell'alpeggio, a garantire al concessionario della malga la piena funzionalità della stessa.

L'Ente proprietario si impegna, inoltre, a garantire la piena funzionalità delle condotte dell'acqua con i relativi allacciamenti, nonchè la perfetta tenuta della vasca serbatoio (capienza ca.15 mc.) posta nei pressi del sedime del vecchio stallone;

2) L'Ente proprietario non risponde per la mancanza d'acqua, sia essa potabile che per l'abbeveraggio del bestiame, che dovesse manifestarsi a causa di eventi

meteorologici. La manutenzione ordinaria delle tubature e la pulizia delle prese dovrà essere a totale carico del concessionario; rimane ancora a carico del concessionario la pulizia dei canali di raccolta e convogliamento dell'acqua per le "pose" esistenti nel campivolo;

3) L'Ente proprietario si impegna alla normale manutenzione della strada di accesso alla malga fino a che neve o gelo non rendano la stessa intransitabile, e comunque non oltre il 30 ottobre e non prima del 30 maggio di ogni anno.

4) Resta a carico dell'Amministrazione la manutenzione straordinaria degli stabili, mentre la manutenzione ordinaria degli stessi è a carico del concessionario, compresa la costante pulizia degli stessi, concessionario che assume anche l'obbligo di provvedere alle riparazioni di carattere ordinario di cui sopra ed a quelle relative alla buona manutenzione e conservazione di beni dati in concessione; il concessionario assume anche l'obbligo di falciare le erbe ammoniacali dannose, essiccarle e bruciarle, di effettuare lo spargimento del letame in tutto il territorio delle malghe, di denunciare tempestivamente all'Amministrazione comunale, per iscritto, ogni atto che ne abbia compromesso o possa compromettere la loro stabilità e contrario alle condizioni di cui sopra.

5) Tutte le relazioni tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario per richieste, concessioni, permessi, transazioni, ecc. saranno valide se rilasciate per iscritto.

6) La concessione in argomento potrà essere revocata in qualunque tempo, anche prima del termine di scadenza, per sopravvenute necessità di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. La concessione, inoltre, potrà essere

revocata anche qualora sia in contrasto con le direttive di sviluppo dei programmi agricoli stabiliti dall'Amministrazione comunale.

7) Il concessionario s'impegna, infine, a sottostare a tutte le disposizioni di carattere generale e particolare che venissero impartite dall'Amministrazione comunale a tutela delle condizioni imposte con la presente concessione, dichiarandosi ben consapevole che l'inadempienza di una qualsiasi delle predette condizioni darà all'Amministrazione comunale la facoltà di dichiarare revocata la concessione.

8) Al termine dell'alpeggio ed a cura del concessionario dovrà essere disponibile presso la casera di malga NEVA PRIMA un quantitativo di legna tagliata e ordinata pari a 6 metri steri.

9). A garanzia dell'esatta osservanza delle condizioni fissate per la concessione, il concessionario dovrà depositare quale cauzione o fidejussione bancaria al momento della stipula del contratto la somma di €. 5.000,00(cinquemila).

### **Articolo 10**

La consegna dei beni concessi, quando sia voluta dall'Amministrazione o richiesta dal Concessionario, sarà eseguita in concorso del concessionario stesso e da un funzionario del Comune di Imer all'uopo autorizzato.

Alla scadenza della concessione od alla revoca della stessa, i beni concessi dovranno essere restituiti all'Amministrazione nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso in conformità del presente atto.

Resta peraltro convenuto, fatto salvo quanto previsto all'art.5, che le spese di manutenzione straordinaria (art. 1005 C.C.), tutte le riparazioni necessarie (art. 1576 C.C.), eccettuate quelle di piccola manutenzione (art. 1609 C.C.) sono a carico

dell'Ente concedente.

### **Articolo 11**

Il concessionario si impegna a non fare opere, manufatti o impianti di qualsiasi entità o natura, senza il preventivo consenso del Comune di Imer.

Resta fin d'ora convenuto che quanto verrà fatto, anche previo detto consenso, diventa di immediata proprietà di quest'ultimo, senza diritto di alcun compenso quando venisse a scadere la concessione.

Se fossero apportate delle modifiche di qualsiasi natura o specie senza diritto di permesso, l'Ente concedente avrà il diritto di ottenere il ripristino a spese del concessionario ed il risarcimento di tutti i danni ai sensi della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del relativo regolamento di attuazione.

### **Articolo 12**

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la concessione venisse esercitata in difformità alle leggi e regolamenti, a quanto contenuto nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, salva ed impregiudicata ogni azione legale del Comune di Imer, sia per l'applicazione delle penalità previste dagli artt. 374 e segg. della Legge sui Lavori Pubblici del 20.3.1865, n° 2248, all. F), per quanto applicabile, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

### **Articolo 13**

Rimane riservato al Comune di Imer la facoltà di procedere in qualsiasi momento all'accertamento delle condizioni di manutenzione dei beni concessi.

### **Articolo 14**

L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento la concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità od interesse generale della popolazione o per altri giusti motivi senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.

#### **Articolo 15**

Al termine della concessione si provvederà, se così piace al Comune di Imer o venga richiesto dal concessionario, alla riconsegna nel modo indicato dall'art. 10 (dieci) del presente atto.

Qualora il concessionario cessato, debitamente invitato alla riconsegna, non vi intervenisse o si rifiutasse di intervenire, o di firmare il relativo verbale, l'Amministrazione potrà far procedere allo stato di riconsegna mediante un suo funzionario a tutto rischio e spese del concessionario medesimo che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione.

#### **Articolo 16**

Le parti prendono atto reciprocamente che il contratto viene stipulato a' sensi della legge provinciale dd.14 giugno 2005 nr. 6 e relativo regolamento di attuazione, nonché delle disposizioni di cui alla L.P. 19/07/1990 nr. 23 e relativo regolamento di attuazione ed in deroga alle disposizioni di cui alla L. 03 maggio 1982, n. 203.

#### **Articolo 17**

Tutte le spese inerenti e conseguenti a tale contratto, tasse, diritti di segreteria, imposte, fanno esclusivo carico alla ditta concessionaria, senza diritto di rivalsa nei

confronti dell'Amministrazione concedente.

### **Articolo 18**

Per ogni effetto del presente atto le parti eleggono il proprio domicilio presso la sede del Comune di Imer e si riconosce per ogni controversia la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Trento.

Il rappresentante sindacale della parte concessionaria conferma che quanto sopra stabilito è stato nel corso dell'incontro discusso e concordato dalle parti, comprese le rinunce e gli impegni del concessionario riguardanti la durata e l'esecuzione dei miglioramenti e pertanto sottoscrive il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti del citato art. 45 della legge 203/1982

### **Articolo 19**

Si richiede la registrazione del presente contratto nei termini di legge.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà

Questo atto, sottoscritto dalle parti qui di seguito, occupa pagine intere n° 9 e parte della n° 10 .

Letto accettato e sottoscritto.

Il Sindaco: Gianni BELLOTTO

Il Concessionario: Girolamo RIGATTI

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali: Sign

Il rappresentante delle organizzazioni sindacali: Sign

Il Segretario comunale: dott. Giovanni NICOLAO